



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 24-06-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88 DEL 20 MAGGIO 2026

L'anno duemilaventisei, addì ventiquattro del mese di Giugno alle ore 19:30, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
MARCHESI FEDERICO	X		FERRARI ALESSIA VINCENZA	X	
ALBERTINI MARIO FIORENZO	X		FIORI PIETRO ENRICO	X	
BIANCHI MARCELLO GIOVANNI		X	GAZZOLI MARIO		X
BONAVENTURA JACOPO FRANCO	X		MILANESI VINCENZO	X	
BUSNELLI MASSIMILIANO		X	VALCARENGHI GIANLUIGI	X	
EDALLO ORSOLA IDA	X		ZANINELLI LUCIA	X	
FARINA FABIO	X				

TOTALE N.

10 PRESENTI

3 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT.SSA ANGELINA MARANO, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. FEDERICO MARCHESI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101,
L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88 DEL 20
MAGGIO 2026**

IL CONSIGLIO COMUNALE

E' presente l'assessore esterno Riccardo Milanesi.

Uditi gli interventi, come da registrazione agli atti dell'ufficio e allegata alla futura deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna;

Richiamate:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale N. 51 e 52 in data 19 dicembre 2025 con le quali si sono rispettivamente approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione 2026-2027-2028;

- la deliberazione di Giunta Comunale N. 136 in data 20 dicembre 2025 con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria esercizio 2026;

- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 53 in data 19 dicembre 2025 con la quale è stata approvata la I^a variazione al bilancio di previsione 2026 2028 ed al DUP 2026-2028;

- la deliberazione di Giunta Comunale N. 137 in data 20 dicembre 2025 con la quale si è provveduto alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria esercizio 2026 a seguito dell'adozione della deliberazione del consiglio comunale di variazione al bilancio sopra citata.

- la deliberazione di Giunta Comunale N. 6 in data 21 gennaio 2026 con la quale è stata approvata la v
ariazione in via d'urgenza ex art. 175 comma 4 e art. 42 del Tuel del Piano Esecutivo di Gestione
2026/2028 per adesione al bando PNRR risorse in comune;

- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 in data 10 febbraio 2026 di ratifica della deliberazione di

Giunta Comunale n. 6 del 21/01/2026 di variazione in via d'urgenza al bilancio sopra citata;

- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 in data 11 marzo 2026 con la quale è stata approvata la II^ variazione al bilancio di previsione 2026 2028 ed al DUP 2026-2028;

- la deliberazione di Giunta Comunale N. 27 in data 11 marzo 2026 con la quale si è provveduto alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria esercizio 2026 a seguito dell'adozione della deliberazione del consiglio comunale di variazione al bilancio sopra citata;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme **dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;**

- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per **violazioni del codice della strada**, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la **definizione opera limitatamente agli interessi**, comunque denominati, **compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;**

- **la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;**

- **a decorrere dal 15 settembre 2026**, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il **16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026** la dichiarazione di voler procedere alla definizione **presentando apposita dichiarazione**, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il **31 gennaio 2027** o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il **31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal **1° febbraio 2027**;

- **entro il 31 dicembre 2026**, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10- quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, **l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze**;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che **"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"**;

- lo stesso **comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente** e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 822.224,89.;

- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 435.466,48, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- per i residui attivi relativi ai carichi affidati alla **Soc SOGERT SPA di Grumo Nevano** risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 275.868,01;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato **prudenzialmente nel 50 %** del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, **la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate**, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi prevedibilmente pari a euro **113.365,58**, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;
- che si produrranno maggiori riaccertamenti a bassa svalutazione, o ad oggetto di svalutazione prudenziale nel risultato di amministrazione tenendo conto **che la percentuale dei crediti stralciati rispetto ai carichi conferiti alla Società Sogert spa ammonta al 47,04%**.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. del /06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del settore economico finanziario, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

Visti i pareri favorevoli espresso dal responsabile del servizio economico finanziario sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

Visto l'art. 19 dello Statuto Comunale;

Con N. 9 voti favorevoli, nessun voto contrario, astenuti N. 1 (consigliere Milanese Vincenzo) espressi per alzata di mano, su N. 10 presenti e N. 9 votanti (scomputati i consiglieri astenuti)

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione Soc **SOGERT SPA** entro il **30 giugno 2026**;

3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il **30 giugno 2026**;

4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il **30 settembre 2026** al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

DOPODICHE'

Con voti favorevoli n.10, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 10 presenti e votanti;

DICHIARA

l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL (D.Lgs. 267/2000), in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

IL PRESIDENTE
FEDERICO MARCHESI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Castelleone, 24-06-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO